



**MEDITERRANEAN
BEAUTY - Bari**
3 - 11 ottobre 2020



Bologna Congressi S.r.l.
Piazza Costituzione, 4/a - 40128 Bologna - Italy Cap.Sociale: € 1.200.000,00 Deliberato
Sottoscritto e Versato | P. IVA e Reg. Imprese BO 00620510370 - REA BO 226562 Società
soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BolognaFiere S.p.A.
Contatti: Tel.+39 051.637.51.00 - info-mbeauty@eventsfactoryitaly.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

N. ordine

Ragione sociale			
Nuova ragione sociale (in caso di variazioni)			
Indirizzo	Cap	Città	Prov.
Nazione	Tel.	Fax	
E-mail	Sito Internet		
Codice Fiscale	Partita Iva		
Legale Rappresentante	Qualifica		
La fattura verrà inviata esclusivamente in pdf per posta elettronica ordinaria all'indirizzo qui a fianco riportato		Email perinvio fattura (obbligatorio)	

REFERENTE PER LA MANIFESTAZIONE

Nome e Cognome	Qualifica
Tel.	E-mail personale

All referente di manifestazione verranno inviate tutte le comunicazioni relative all'evento

DATI DI FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati)

Ferma restando la responsabilità in solido dell'Espositore che agisce in forza di mandato con rappresentanza del soggetto a cui verrà intestata la fattura

Intestatario	Nr. Ordine (se necessario)		
Indirizzo	Cap	Città	Prov
Codice fiscale (obbligatorio)	Partita Iva (obbligatorio)		

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

non è soggetto appartenente alla pubblica amministrazione e quindi non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010

è soggetto appartenente alla pubblica amministrazione e quindi è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, alla fatturazione elettronica ex legge 244/2007

In tal caso è obbligatoria la compilazione del modulo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione

Barrare se di interesse e cioè nel caso di:

- Società controllate - direttamente o indirettamente - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

L'Espositore dichiara di essere soggetto allo **split payment** art.17-ter DPR 633/72.

Preso visione del Regolamento allegato che dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipare all'edizione per l'anno in corso di Mediterranean Beauty. Chiede pertanto in locazione, senza impegno per l'Organizzatore, il seguente spazio espositivo:

Spazio 7	Mq richiesti	Importo cad al mq (IVA esclusa)	€	Importo IVA 22% inclusa (se dovuta)	
QUOTA ISCRIZIONE		€ 350,00	€		(*) il canone di adesione comprende: - l'imposta comunale sulla pubblicità da riconoscersi al Comune di Bari; - i diritti S.I.A.E. per l'eventuale utilizzo di apparecchi sonori; - il noleggio di un estintore; - l'allacciamento ed il consumo di energia elettrica **
Stand preallestito		€ 190,00 € 110,00	€		
Area nuda		€ 140,00 € 90,00	€		
ALTRO			€		
			€	TOTALE IVA 22% INCLUSA (SE DOVUTA)	
			€		** NB Per superfici fino a 50mq potenze fino a Kw. 0,08 per mq.

EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE DALL'ESPOSITORE NEI RIQUADRI RELATIVI A METRATURA E TARIFFE NON VERRANNO RITENUTE VALIDE

Acconto (Art. 4 del Regolamento):

Acconto per area espositiva:	50% dell'imponibile	€	+
IVA (22% se dovuta)		€	=
Totale acconto		TOTALE (Iva Inclusa) €	

SALDO DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO A BOLOGNA CONGRESSI S.R.L. ENTRO 7 gg DALL'INIZIO MANIFESTAZIONE

Si allega assegno non trasferibile intestato a: **BOLOGNA CONGRESSI S.R.L. N.**

della Banca

Si allega Bonifico Bancario intestato a Bologna Congressi S.r.l.

Unicredit Banca - Filiale Corporate Operations & Customer Care Italy - Largo F. Anzani n. 13, 00153 Roma

IBAN: IT44G0200805364000105852618 - CODICE SWIFT: UNCRITMMORR

Data _____ Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti: art. 1- Sede e data della manifestazione; art. 2- Espositori e prodotti ammessi; art. 3- Domanda di ammissione; art. 4- Quota d'iscrizione, assicurazione RCT, anticipo; art. 5- Canone di adesione; art. 6- Posteggi, assegnazione, conferma di ammissione; art. 7- Modalità e termini di pagamento, rinuncia, risoluzione del contratto; art. 8- Occupazione posteggi ed uso degli stessi; art. 9- Allestimenti e insegne; art. 10- Danni; art. 11- Garanzia reale dei crediti; art. 12- Entrata ed uscita di merci, buono di uscita, sgombero posteggi; art. 13- Catalogo ufficiale e pianta guida; art. 14- Pubblicità; art. 15- Servizi, illuminazione, antincendio; art. 16- Pulizie; art. 17- Vigilanza ed assicurazione; art. 18- Macchinari in azione; art. 19- Ingressi, orari; art. 20- Divieti in generale; art. 20 bis - Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati; art. 21 - Modifiche e integrazioni alle condizioni generali del contratto di esposizione, inadempimento; art. 22 - Forza maggiore; art. 23 - Forma, documenti contrattuali, reclami; art. 24 - Domicilio legale, loro competente; art. 25 - Trattamento dei dati personali - informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 e prestazione del consenso.

Data _____ Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante _____

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL SALONE

TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE

MEDITERRANEA BEAUTY. Bari, Fiera del Levante.

Definizioni

Per "Organizzatore" si intende Bologna Congressi S.r.l. con sede legale in Piazza Costituzione, 4/a - 40128 Bologna. L'Organizzatore, nell'esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrente a quella della manifestazione **MEDITERRANEA BEAUTY**, Bari, Fiera del Levante. Il Salone **MEDITERRANEA BEAUTY** è una manifestazione dedicata alle aziende italiane e straniere e finalizzata all'esposizione e alla promozione dei prodotti e dei servizi rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: aziende cosmetiche, di acconciatura, di estetica professionale e di integratori alimentari; centri estetici e centri benessere; palette e centri fitness; SPA e centri termali; strutture abitative con SPA. "Manifestazione" si riferisce all'edizione di **MEDITERRANEA BEAUTY**, Bari, Fiera del Levante. "Società" indica la Nuova Fiera del Levante S.p.A. "Ditta espositrice", "Espositore", "Richtende", indicano il potenziale espositore che, accreditando e sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali, propria stipula con l'Organizzatore il rapporto contrattuale che si perfeziona con l'accettazione da parte dell'Organizzatore della "Domanda di Partecipazione", regolato dal presente testo; "Domanda di Partecipazione": rappresenta la proposta contrattuale irrevocabile del richiedente; "Conferma di Ammissione" è l'unico documento che comprova il perfezionamento del contratto di esposizione; "Regolamento Tecnico", "misure di prevenzione", "norme in tema di sicurezza", "costituiscono il complesso delle norme pubblicate nel fascicolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico" reperibile sul sito www.fieradellevante.it; "Quaderno dell'Espositore" è il fascicolo contenente le indicazioni in ordine ad alcuni servizi messi a disposizione della Società, ai relativi costi e alle modalità di fruizione, reperibile sul sito www.fieradellevante.it.

Art. 1 - Sede e data della manifestazione

La manifestazione ha luogo a Bari, nella mese di settembre di ogni anno, per la durata di **nove giorni**, con facoltà da parte della Società di proromere o contrarre il periodo di svolgimento, nonché di variare eventualmente la data di partenza o addirittura di annullarla, in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico-organizzativo, senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.

Art. 2 - Espositori e prodotti ammessi

Per essere ammessi a partecipare alla manifestazione, oltre ad Eni e vari Organizzatori italiani, comunitarie ed estere, gli operatori economici che siano produttori, agenti esclusivi, rappresentanti, concessionari, grossisti e rivenditori, con licenza espositiva degli esercenti il commercio al Dettaglio su aree pubbliche. In via generale possono essere esposti tutti i prodotti dei settori di riferimento, salvo la facoltà per la Società di stabilire limitazioni in materia, a sua discrezione ed insindacabile giudizio.

Art. 3 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sul apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali". I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione (senza delle case da essi rappresentate) o (i) i prodotti (interferendo espone). Sulla accettazione della domanda di partecipazione deciderà l'Organizzatore con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzatore almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla chiusura del Salone. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglienza della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Le tariffe di partecipazione sono riportate nel modulo di domanda di partecipazione. Il richiedente è tenuto a documentare la sua iscrizione alla Camera di Commercio qualora l'Organizzatore lo richieda. L'accettazione della domanda di partecipazione comporta l'invio di una copia della domanda di partecipazione al richiedente per il tramite di posta elettronica ordinaria oppure telex. L'Espositore non potrà apportare variazioni alla parte precompilata della domanda di partecipazione relativa alla superficie assegnata e al proprio stand. L'accettazione della domanda di partecipazione è subordinata inoltre alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. L'Espositore con la firma del presente contratto autorizza in forma irrevocabile e autorizza la somma dovuta a titolo canonico in prima istanza a copertura del detto pregresso e ad utilizzare l'eventuale differenza come anticipo per la nuova manifestazione. È peraltro insindacabile facoltà dell'Organizzatore accettare, con comunicazione scritta anche via fax o e-mail, domande di iscrizione in assenza di versamento dell'importo, in tale caso, è fatto salvo il diritto dell'Organizzatore di richiedere l'intero importo prima della comunicazione scritta della sua accettazione. Per le domande di partecipazione pervenute almeno 30 giorni prima della data di inaugurazione del Salone l'accettazione verrà comunicata per iscritto all'Espositore. Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione del Salone, e potrà essere effettuata anche mediante e-mail, telex o altro idoneo mezzo. In caso di partecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente dovrà sottoporre all'Organizzatore l'elenco degli Espositori e non potrà accogliere Espositori che l'Organizzatore gli abbia comunicato l'indempimento a prescrizioni o obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso l'Organizzatore al soddisfacimento delle suddette prescrizioni ed obbligazioni. La partecipazione è consentita solo in caso eccezionale previa autorizzazione scritta da parte dell'Organizzatore che si riserva la facoltà di richiedere tutte le informazioni di cui è ritenuta necessaria per l'adempimento delle presenti Condizioni Generali. L'Espositore deve dichiarare espressamente di approvare, alla Segreteria di Manifestazione (e-mail, telex o lettera raccomandata) l'ammissione dell'Espositore con il quale l'Espositore dovrà necessariamente intrattenere stretti legami economici ed organizzativi. Ogni Espositore potrà avere al massimo una azienda Ospite. Qualora ammesso al Salone, l'Ospite sarà tenuto al pagamento della "quota ospite" pari a Euro 1.000,00 e alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali nonché all'accettazione di quanto riportato nel Quaderno dell'Espositore. L'Espositore è comunque responsabile in via solidale con l'Ospite. L'Espositore dell'Ospite senza il consenso dell'Organizzatore, autorizza lo stesso a rescindere immediatamente il contratto con l'Espositore e a far sgombrare lo stand a spese dello stesso e con il pagamento dei danni.

Art. 4 - Quota di iscrizione; assicurazione R.C.T.; anticipo

La quota di iscrizione è dovuta da ogni ditta richiedente nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta euro) oltre IVA, e comprende:

- inserzione nel Catalogo Ufficio (sezione merceologica e sezione alfabetica), secondo quanto riportato al successivo art. 13;
 - inserzione nell'elenco alfabetico degli espositori presenti, per ciascuna manifestazione, sul sito www.fieradellevante.it;
 - ritiro di una copia del Catalogo Ufficio;
 - il premio dovuto per l'assicurazione della "Responsabilità Civile verso Terzi";
 - la copertura parafiscale ("Rischi di Ingiustizia", "relativa all'attività ed attrezzature esposte, secondo i massimali e le condizioni generali particolari riportate nel "Quaderno dell'Espositore" (sul sito www.fieradellevante.it)) o si rinuncia per eventuali ampliamenti delle coperture stesse. Le condizioni generali e particolari, nonché i massimali, delle suddette coperture assicurative, si intendono per le finalità consuetudinarie della ditta richiedente, con la accettazione e sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, dichiara espressamente di approvare.
- La suddetta quota di iscrizione andrà versata insieme al canone di adesione relativo a spazio espositivo ed allestimento direttamente all'Organizzatore. Con la "domanda di partecipazione", o alla richiesta dovranno versare un importo, a titolo di anticipo cauzionale, pari al 50% del canone di adesione, oltre IVA. Il versamento di detto anticipo non costituisce vincolo per l'Organizzatore, il quale potrà - conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 6 - servirne, comunque, il diritto di accogliere o meno, a sua insindacabile giudizio, la "domanda di partecipazione".

Art. 5 - Canone di adesione

Il canone di adesione alla manifestazione è riportato nell'apposito tariffario stabilito anno per anno. Per particolari servizi, istituti con speciale organizzazione, la Società si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti beneficiari una percentuale o un'equivalente cifra forfettaria, quale contributo per le spese sostenute. Il canone comprende:

- superficie espositiva;
- allestimento (se richiesto);
- l'imposta comunale sulla pubblicità da riconoscersi al Comune di Bari;
- i diritti S.I.A.E. per l'eventuale utilizzo di apparecchi sonori;
- l'ingolo degli espositori, in relazione all'numero di box occupati indipendenti separati da pareti ed in ragione di uno per il metro quadrato espositivo del box, pari a 1,00/20 mq.

Art. 6 - Posteggi; assegnazione; conferma di Ammissione

L'Espositore è tenuto a versare il canone di adesione entro e non oltre 7 giorni dall'invio della manifestazione. Trascorso inutilmente il suddetto canone di adesione, l'Espositore è considerato decaduto e non potrà essere ammesso alla manifestazione. L'Espositore non può ottenere alcun rimborso del canone di adesione, né il pagamento di alcun danno. Il canone di adesione è irrevocabile e non è soggetto ad alcuna condizione. Il canone di adesione è dovuto anche in caso di mancato accoglimento della domanda di partecipazione. Per la conferma di ammissione, l'Organizzatore provvede ad inviare alla Ditta espositrice il rinvio planetario dei posti assegnati, ai fini previsti dalle norme in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come prefisso dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione in via alla Ditta espositrice è a titolo di informazione e non impegnativa per l'Organizzatore. Alla successiva apertura della manifestazione, l'Organizzatore si impegna ad offrire il migliore ed efficiente utilizzo degli spazi espositivi; si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. Alla ditta espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della domanda, l'Organizzatore è tenuto alla restituzione, senza corresponsione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di partecipazione".

Art. 7 - Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto

Il canone di adesione è dovuto entro e non oltre 7 giorni dall'invio della manifestazione. Trascorso inutilmente il suddetto canone di adesione, l'Espositore è considerato decaduto e non potrà essere ammesso alla manifestazione. L'Espositore non può ottenere alcun rimborso del canone di adesione, né il pagamento di alcun danno. Il canone di adesione è dovuto anche in caso di mancato accoglimento della domanda di partecipazione. Per la conferma di ammissione, l'Organizzatore provvede ad inviare alla Ditta espositrice il rinvio planetario dei posti assegnati, ai fini previsti dalle norme in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come prefisso dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione in via alla Ditta espositrice è a titolo di informazione e non impegnativa per l'Organizzatore. Alla successiva apertura della manifestazione, l'Organizzatore si impegna ad offrire il migliore ed efficiente utilizzo degli spazi espositivi; si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. Alla ditta espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della domanda, l'Organizzatore è tenuto alla restituzione, senza corresponsione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di partecipazione".

Art. 8 - Occupazione degli spazi espositivi e uso degli stessi

I posteggi sono messi a disposizione degli espositori con la seguente modalità: **Area nuda:** due giorni prima dell'inizio della manifestazione con il obbligo per l'Espositore di approntare il posteggio per il giorno precedente l'inizio della manifestazione. **Area coperta:** il giorno precedente l'inizio della manifestazione. I posteggi non occupati il giorno della manifestazione, sono considerati abbandonati e restano a disposizione della Società e dell'Organizzatore per tutti i destini ad altre ditte. Fermi restando l'obbligo del pagamento, da parte dell'inadempiuto, di quanto convenuto in sede contrattuale, ed in mancanza di un versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell'importo dovuto, il titolo di canone di adesione, la Ditta espositrice è l'unico responsabile e custode del posteggio, per tutto il periodo nel quale lo stesso è occupato. È pertanto a carico della stessa l'osservanza di ogni norma per evitare di cagionare danni a terzi in genere e l'adozione degli opportuni accorgimenti per evitare che la merce esposta subisca danni di terzi. In nessun caso la Società e l'Organizzatore saranno responsabili degli eventi sopravenuti. L'uso del posteggio, una volta assegnato, è soggetto alle norme del "Regolamento Tecnico" contenuto nell'opuscolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico" reperibile sul sito www.fieradellevante.it e quelle di prevenzione degli incendi. La Società e l'Organizzatore si impegnano ad assicurare l'uso del posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore. Il posteggio è a disposizione dell'Espositore fino al termine del contratto. L'Espositore è tenuto a lasciare il posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore e a lasciare il posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore. Il posteggio è a disposizione dell'Espositore fino al termine del contratto. L'Espositore è tenuto a lasciare il posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore e a lasciare il posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore.

Art. 9 - Allestimenti e insegne

L'Organizzatore e la Società mettono a disposizione degli Espositori - in padiglione, sotto tettoie e superficie scoperte - posteggi forniti di pre-allestimento, parziale o totale, o di trabezzatura pubblica di sede espositiva, a scelta del richiedente, e allestimenti di proprio progetto ad appalto. Ingresso e uscita di ogni cosa sono a carico dell'Espositore. L'autorizzazione dell'Organizzatore, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli insegna rimane esclusivamente a carico della ditta espositrice, la quale esonererà espressamente l'Organizzatore e la Società per i danni eventualmente provocati a sé medesima o a terzi. È inoltre esclusa per l'Organizzatore e la Società ogni responsabilità in ordine all'esecuzione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi che del personale addetto, responsabilità che resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice ed espositrice committente. Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, va tenuto presente che - gli allestimenti devono sempre prevedere, lungo il confine con gli altri posteggi, pareti di altezza uguale a quella massima consentita, con un reticolo, fittile o di colore bianco; - gli allestimenti dei posteggi non devono superare l'altezza di tre metri, comunque, devono essere sempre contenuti entro i limiti di altezza massima indicata sulla planimetria di ciascun posteggio, che viene inviata unitamente alla "conferma di ammissione"; - gli allestimenti, nei padiglioni privi di pre-allestimento, possono superare i limiti di altezza consentiti solo eccezionalmente, su preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Società; in tal caso sono comunque soggetti al pagamento di un canone di pubblicità. L'apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione: - nei padiglioni pre-allestiti, l'insegna è apposta a carico dell'Organizzatore su apposita parete, che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell'Espositore; - nei padiglioni senza pre-allestimento, nel caso in cui è richiesta l'allestimento, l'insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l'allestimento. Nel caso in cui non si richieda l'allestimento, eventuali insegne dovranno sottostare ai limiti di altezza massima consentiti per l'allestimento; - nei posteggi su superficie scoperta è consentita l'apposizione di cartelli insegna fino a mezzo quadrato da terra. È ammessa l'installazione di richiami pubblicitari quali cartelli, insegne luminose, stendardi e bandiere solamente entro i consensuali limiti dimensionali, di superficie e di altezza dei posteggi. Ai di fuori di tali limiti la ditta espositrice avrà cura di richiedere la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore, corrispondendo, inoltre, il relativo canone di pubblicità. Non è assolutamente consentito l'uso di striscioni pubblicitari sia all'interno che all'esterno dei padiglioni. In caso di intemperanza al presente divieto, l'Organizzatore e la Società provvederanno - senza alcun preventivo avviso - alla loro rimozione ed immagazzinaggio, addebitando le relative spese alla Ditta espositrice, non assumendo però responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.

Art. 10 - Danni

I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi consegna. Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni e dagli impianti della manifestazione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura della Società.

Art. 11 - Garanzia reale dei crediti

Con la dichiarazione di accettazione ed approvazione delle presenti Condizioni di Partecipazione, l'Espositore, a garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali, cede in garanzia reale a favore dell'Organizzatore il pagamento di somme dovute all'organizzazione (art. 4, 5 e 7), autorizzazione di fruizione della merce esposta ed i materiali utilizzati per l'allestimento. Le merci ed i materiali di cui al comma precedente saranno rimossi e depositati in magazzino a rischio periodo dell'Espositore, il quale a partire dal terzo giorno di mancanza dei materiali è tenuto al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di mancanza e per ogni 10 mq. di superficie occupata. La Società riserva il diritto di procedere allo sgombero delle merci e dei materiali ponendo a carico dell'Espositore le relative spese. Soprattutto infortunamenti a 30 giorni di garanzia, la Società provvederà alla vendita all'asta dei beni in garanzia, trattando e a titolo di rimborso relativo.

Art. 12 - Ingresso e uscita di merci e materiali nei posteggi

La Direzione delle operazioni di esposizione e di materiali di riferimento non possono uscire né dopo la chiusura della manifestazione. La Direzione della Società e l'Organizzatore si riservano la facoltà di lasciare permessi speciali di uscita, in caso ingiustificati motivi dichiarati per iscritto dai partecipanti. Al termine della manifestazione, le merci esposte ed i materiali di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo "buono di uscita", che verrà rilasciato unitamente a quanto siano in regola con i pagamenti dovuti alla Società e all'Organizzatore. La Ditta espositrice autorizza sin da ora espressamente la Società e l'Organizzatore ad eseguire, delegando incaricati muniti di carterini di incaricati, in qualunque momento sparisca, verifiche sulle merci, i prodotti e i materiali di cui all'uscita degli stessi dal quartiere fieristico, in presenza degli espositori e applicherà gli "addebiti" in cui la ditta espositrice o il possessore delle merci, prodotti e materiali sia attribuibile dalla Ditta espositrice, ad un terzo ispezionato. Gli autorizzati addebiti al terzo ispezionato, accedendo all'interno del quartiere fieristico solo se in possesso del cartone - segno post-fiera e del buono d'uscita rilasciato e validato dall'Ufficio Amministrazione, previa regolarizzazione dei rapporti di debito con la Società e l'Organizzatore. L'Organizzatore avrà cura di comunicare tempestivamente ai Signor Espositori in maniera più dettagliata le modalità delle operazioni di sgombero. Trascorso inutilmente detto termine, il materiale si intenderà abbandonato e la Società provvederà a disporre lo sgombero, addebitando all'Espositore l'indempimento le relative spese di sgombero e di magazzino, senza che ciò assumerà alcuna responsabilità in ordine alla custodia di detto materiale e/o agli eventuali danneggiamenti da questo verificarsi.

Art. 13 - Catalogo ufficio; Pianta guida

La Società provvede, senza che ciò costituisca impegno in quanto nel proprio esclusivo interesse, alla realizzazione di un Catalogo Ufficio. Alle ditte espositrici è consentito figurarvi esclusivamente con le voci merceologiche indicate nel modulo di iscrizione figura in catalogo, nel numero massimo di 14. Il catalogo contiene i dati che gli Espositori devono far pervenire al competente ufficio, utilizzando il suddetto modulo reperibile sul sito www.fieradellevante.it. L'Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi.

Nella composizione e stampa del Catalogo Ufficio e della Pianta Guida e per il mancato inserimento dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non sia stata definita un mese prima dell'inizio della manifestazione, La Società si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le voci merceologiche tutte le volte che lo riterrà opportuno ed utile. Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicate nel Catalogo Ufficio e Pianta Guida, previo pagamento del canone stabilito per tale forma di pubblicità. L'Espositore potrà richiedere le suddette forme di pubblicità mediante apposito modulo, reperibile, insieme al modulo www.fieradellevante.it, soltanto dopo aver sottoscritto il modulo di partecipazione, senza che ciò costituisca impegno per l'Organizzatore, in quanto la domanda di pubblicità deve essere presentata al competente Ufficio Peritologico postumo pervenuta nel quartiere fieristico. Potrà trasmettere relativa proposta direttamente all'Ufficio Marketing dell'Organizzatore e concordarne costi e modalità di realizzazione. A titolo gratuito, perché nel proprio interesse, l'Organizzatore potrà provvedere ad ulteriori iniziative pubblicitarie, nelle quali è fin da ora autorizzato ad inserire i nomi delle ditte espositrici, valendo la presente quale consenso ex L.196/03.

Art. 14 - Pubblicità

• Pubblicità gratuita. Gli Espositori si consentono di svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art. 9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua estensione e per la sua natura, non costituisca accaparramento di traffico con quello di altra Espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi. La pubblicità per conto terzi, anche nei limiti del posteggio, è rigorosamente vietata.

• Pubblicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffe, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affine, monumentale, con veicoli pubblicitari, ovvero in altre forme che l'Espositore può proporre e richiedere direttamente all'Ufficio Marketing dell'Organizzatore, attendendone approvazione. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e posizione appositamente richieste e successivamente approvate dalla Società e dall'Organizzatore, e previo pagamento del relativo canone. La Società e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dai manifesti e/o dalle strutture pubblicitarie dei clienti Espositori.

• Pubblicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffe, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affine, monumentale, con veicoli pubblicitari, ovvero in altre forme che l'Espositore può proporre e richiedere direttamente all'Ufficio Marketing dell'Organizzatore, attendendone approvazione. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e posizione appositamente richieste e successivamente approvate dalla Società e dall'Organizzatore, e previo pagamento del relativo canone. La Società e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dai manifesti e/o dalle strutture pubblicitarie dei clienti Espositori.

• Pubblicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffe, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affine, monumentale, con veicoli pubblicitari, ovvero in altre forme che l'Espositore può proporre e richiedere direttamente all'Ufficio Marketing dell'Organizzatore, attendendone approvazione. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e posizione appositamente richieste e successivamente approvate dalla Società e dall'Organizzatore, e previo pagamento del relativo canone. La Società e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dai manifesti e/o dalle strutture pubblicitarie dei clienti Espositori.

Art. 15 - Servizi; illuminazione; antincendio

La Società si riserva il diritto di gestire, disporre ed appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative norme che si intendono obbligatorie per tutti gli Espositori. L'Espositore è tenuto a comunicare all'Ufficio Marketing dell'Organizzatore, almeno 70 giorni prima dell'inizio della manifestazione, le norme e degli impianti all'interno del quartiere fieristico, nonché all'attività di spedizione doganale - è espletato dal Fomire Ufficio della Nuova Fiera del Levante S.p.A. - sulla base delle norme e tariffe pubblicate nel "Quaderno dell'Espositore" (sul sito www.fieradellevante.it) - e quale obbligatoriamente devono rivolgersi le ditte espositrici che dovessero avere la necessità di tali servizi. Per gli altri servizi a pagamento, l'Espositore, nell'interesse dei potenziali Espositori, ha concordato tariffe preferenziali con taluni fornitori, cui possono essere inviate le richieste concernenti le prestazioni dei servizi, sulla base delle norme e tariffe pubblicate nel "Quaderno dell'Espositore" (sul sito www.fieradellevante.it) le quali, pertanto, si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali. Nell'eventualità che la Ditta espositrice, per le sue esigenze, non possa avvalersi delle tariffe preferenziali, dovrà dare preventiva segnalazione alla Società e all'Organizzatore. Fermi restando la responsabilità della Ditta espositrice anche per atto di fatti propri fondati in fiducia, resta inteso che gli stessi dovranno attenersi alle indicazioni operative della Società, alle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico" di cui al precedente art. 8 e dovranno salvaguardare l'immagine, anche commerciale, della Società, dei propri padiglioni e l'unitarietà estetica-funzionale degli allestimenti. Pertanto, in caso di violazione di quanto qui previsto da parte dei fornitori scelti dalla Ditta espositrice, la Società - ferma ogni azione risarcitoria - in ogni caso si riserva la facoltà di vietare l'accesso degli addetti dei ditte fornitori addetti all'interno del quartiere. La Società provvederà all'illuminazione generale di tutti i padiglioni destinati alle varie sezioni espositive, con l'accensione della stessa, l'adempimento delle verifiche di sicurezza e il pagamento del relativo canone di gestione, a spese della Ditta espositrice, in conformità al rispetto delle vigenti norme di legge. I padiglioni destinati alle varie sezioni merceologiche sono muniti di prese di corrente per l'alimentazione degli impianti elettrici. I relativi consumi sono inclusi nel canone di adesione. Le potenze elettriche eccezionali (quelle indicate nelle domande di partecipazione) saranno addebitate sulla base delle tariffe riportate nel "Quaderno dell'Espositore" (sul sito www.fieradellevante.it). La Ditta espositrice è sempre responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto, riservando la Società e l'Organizzatore la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolare gravità. Agli effetti di una corretta politica di prevenzione degli incendi, nel comune interesse anche delle ditte espositrici, la Società e l'Organizzatore provvede - rano a dare in dotazione a nota ad ogni Ditta espositrice, per il periodo della manifestazione, un estintore portatile ogni 200 mq circa di superficie espositiva, a cura della Società. L'Espositore è tenuto a mantenere in efficienza e a conservare l'estintore, a cui è tenuto a segnalare alla Società l'occorrenza di massima manutenzione. Al termine della manifestazione, la Società provvederà al ritiro degli estintori in buono stato (posteggi del Espositore). Nel caso in cui l'Espositore avesse urgenza di abbandonare la sede espositiva prima che la Società abbia provveduto al ritiro ed al ritiro in loco, l'estintore dovrà essere consegnato direttamente a cura dello stesso Espositore presso gli sportelli Fomire Tecnica della Società. L'Espositore riconosce ed accetta espressamente che, in caso di mancata restituzione secondo le apposite modalità, l'apparecchio verrà addebitato al costo.

Art. 16 - Pulizia

La Società darà la manifestazione provvederà a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei padiglioni. La pulizia dei posteggi avviene, a carico degli Espositori che potranno avvalersi del proprio personale in servizio al posteggio, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto dalla Società, che sarà espletato, con tariffe preferenziali da primarie aziende specializzate. Il relativo form di richiesta potrà essere compilato direttamente nel "Quaderno dell'Espositore" (sul sito www.fieradellevante.it).

Art. 17 - Vigilanza ed assicurazione

La Società provvede, esclusivamente nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza che ciò assumesse alcuna responsabilità in ordine all'eventuale furto o danneggiamento delle merci esposte nel posteggio, comunque, giacenti nel quartiere fieristico. Il valore di dette merci deve essere assicurato, a cura di ciascuna Espositore, contro i "furti" rischiosi, non esclusi quelli connessi alla infrazione di acquo privata. La Società e l'Organizzatore, pertanto, declinano qualsiasi responsabilità per ogni danno dalle merci esposte. La Società, nell'interesse degli Espositori, provvede direttamente all'assicurazione di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi dalle merci e materiali di addebiamento di proprietà dei clienti Espositori, sino alla concorrenza di € 10.000,000,00 per ciascun sinistro, con il limite di € 10.000,000,00 per ciascuna persona danneggiata e € 10.000,000,00 per ogni danno a persona, qualunque sia il numero, anche se appartenenti a più persone. La predetta assicurazione non esclude la responsabilità dell'Espositore in ordine a danni di valore superiore ai limiti di garanzia concordati, per cui le ditte interessate a una maggiore ampiezza sono tenute a segnalare alla Società l'occorrenza di massima copertura assicurativa. Il contratto di obbligo di versamento del premio, che verrà stabilito dalla Compagnia assicuratrice. Il mancato adempimento a quanto qui previsto produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con l'obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. A tal fine, la Società potrà, in qualunque momento, chiedere alla Ditta espositrice l'esibizione delle coperture assicurative che essa ha obbligato di stipulare.

Art. 18 - Macchine in azione

L'Espositore è salvo il diritto di utilizzare le macchine ed i posteggi dell'Organizzatore, le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia nei confronti di chiusa sia presente, a qualunque titolo, nel quartiere fieristico, le ditte interessate, dovranno quindi intervenire in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità della Società e dell'Organizzatore per danni diretti e indiretti a persone o cose.

Art. 19 - Ingressi; orari

La manifestazione, per il periodo della sua durata, è aperta al pubblico ogni giorno, secondo l'orario che la Società e l'Organizzatore si riservano di stabilire e di comunicare tempestivamente all'Ufficio Marketing dell'Organizzatore. L'accesso al quartiere fieristico è consentito a tutti gli Espositori e ai visitatori, a condizione che questi ultimi si impegnino ad accettare le tariffe delle ore 15:00, comunque secondo le indicazioni che la Società riceverà dalle competenti Autorità di Governo e di Pubblica Sicurezza. Gli Espositori si impegnano ad accettare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto dell'orario di apertura al pubblico. Pertanto, oltre al posteggio dove essere restato chiuso per un periodo di tempo di almeno quattro ore consecutive, anche non consecutive e ad essere frazioni di ora, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l'obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, viene espressamente convenuto che il personale della Società potrà provvedere direttamente alla rimozione di qualsiasi forma di chiusura del stand che sia di impedimento alla visibilità di quanto esposto, esonerando espressamente la Società e l'Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad ogni e qualsiasi danno, in qualsiasi caso, che il personale della Società, per la esecuzione di tale attività, dovesse provocare o causare, in qualsiasi modo, danni a persone o cose. Il personale della Società dovrà provvedere alla chiusura dei posteggi rispettando, senza eccezione alcuna, l'orario di chiusura al pubblico. La Società si riserva la facoltà di prendere gli ingressi a carico dei visitatori, anche per la visita ai singoli padiglioni o mostre specifiche, inserite nel piano d'ambito della manifestazione, nonché di sospendere l'entrata del pubblico non qualificato per periodi brevi e per esigenze speciali.

Art. 20 - Divieti in generale

- A tutti gli Espositori è assolutamente vietato:
 - a) l'esposizione di parze e la mostra ambulante dei prodotti esposti;
 - b) l'esposizione di prodotti con apparecchi fonici, musicali, ecc. o con mezzi vocali, e la presenza di personale che invita ad entrare nel posteggio;
 - c) l'esposizione di pubblicità non indicati nella domanda di ammissione;
 - d) l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, posquiti, cartoni, dipinti e simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economici, politici o creati per finalità concorrenziali con gli altri Espositori;
 - e) la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;
 - f) la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali o similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie;
 - g) la propaganda e gli inviti che possono suonare critica e offesa ad istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;
 - h) l'occupazione di spazi espositivi, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura, con l'occupazione di spazi espositivi, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura, con l'occupazione di spazi espositivi, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura;
 - i) la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati e impegnati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;
 - j) effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzate per iscritto;
 - k) realizzare attività espositive esercitate in centri espositivi o luoghi comunque esterni al quartiere fieristico;
 - l) occupare spazi espositivi con installazioni per il servizio di pulizia, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura, con l'occupazione di spazi espositivi, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura;
 - m) smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell'orario stabilito dalla Società per la smontabilità;
 - n) fotografare, filmare, disegnare o comunque riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i padiglioni, senza l'autorizzazione scritta degli Espositori interessati della Società e dell'Organizzatore;
 - o) occupare spazi espositivi con installazioni per il servizio di pulizia, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura, con l'occupazione di spazi espositivi, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura;
 - p) eseguire lavori nei posteggi durante le ore di visita del pubblico;
 - q) occupare spazi espositivi con installazioni per il servizio di pulizia, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura, con l'occupazione di spazi espositivi, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura;
 - r) utilizzare richiami pubblicitari quali stittoni a tiraggio;
 - s) l'uso, da parte di allestitori ed espositori, di lampade alogene e ad incandescenza all'interno degli spazi espositivi, essendo consentito esclusivamente l'uso di lampade a led, o in alternativa, lampade a fluorescenza, con bassa emissione termica. Per ogni attività in cui la quale siano obbligate le ditte di autore alla S.I.A.E., l'Espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla sede S.I.A.E. di Bari. La mancata osservanza delle suddette disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Da conseguenza la Società potrà applicare alle ditte espositrici che non osservano le suddette disposizioni, le sanzioni previste nel "Regolamento Tecnico" contenuto nell'opuscolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico" reperibile sul sito www.fieradellevante.it e quelle di prevenzione degli incendi. La Società e l'Organizzatore si impegnano ad assicurare l'uso del posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore. Il posteggio è a disposizione dell'Espositore fino al termine del contratto. L'Espositore è tenuto a lasciare il posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore e a lasciare il posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore.

Art. 20bis - Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati

A tutti gli Espositori è assolutamente vietato occupare spazi espositivi all'interno del quartiere fieristico oltre i limiti dimensionali assegnati. È, altresì, vietata la collocazione all'esterno degli spazi espositivi assegnati agli Espositori di ogni e qualsivoglia installazione provvisoria (cartelli, pannelli, tendoni, strutture espositive mobili, merci, ecc.) senza aver ottenuto la previa autorizzazione dell'Ufficio Allestimenti, nonché l'occupazione di spazi espositivi, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura, con l'occupazione di spazi espositivi, con l'installazione di qualsiasi tipo di struttura. L'Espositore è tenuto a lasciare il posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore e a lasciare il posteggio in regola con gli ordinamenti in vigore.

Art. 21 - Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di esposizione; inadempimento

La Società e l'Organizzatore si riservano di stabilire - anche in deroga alle presenti Condizioni generali - norme e disposizioni da essere giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi relativi. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente alle presenti Condizioni generali e danno pieno effetto per carattere di obbligazione. Le pubblicazioni della Società e dell'Organizzatore concernenti la manifestazione, nonché le informazioni di carattere amministrativo, organizzativo e di altro genere, sono considerate parte integrante e necessaria del contratto. La Società e l'Organizzatore potranno far eseguire accessi e controlli nella postazione espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte dell'Espositore. In caso di inadempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, la Società e l'Organizzatore si riservano il diritto di procedere alla risoluzione di diritto del contratto - con chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti - e/o di non accogliere le domande di ammissione delle ditte inadempienti in forza di disposizioni di carattere amministrativo.

Art. 22 - Rinvio, Sospensione, Annullamento della Manifestazione per CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione. Il contratto di partecipazione è soggetto a rinvio, sospensione o annullamento in caso di forza maggiore, che impedisca, anche temporaneamente, l'effettuazione della manifestazione, o in caso di

Art. 23 - Forma; documenti contrattuali; reclami

La forma scritta è la sola consentita per il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente. Valgono come documenti contrattuali unicamente quelli predisposti dalla Società e dall'Organizzatore, ossia la "domanda di partecipazione" e la "conferma di ammissione". Sugli stessi non è consentito apportare condizioni, variazioni o cancellature. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Società e/o all'Organizzatore comunque entro e non oltre il termine di decadenza di tre giorni dalla data dell'evento.

Art. 24 - Domicilio legale; Foro competente

Per il periodo di svolgimento della manifestazione, l'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la Direzione Generale della Società. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bari, con esclusione di ogni e qualsiasi altro foro competente, e ciò anche per le azioni di natura pre o extraccontrattuale e comunque connesse a quanto qui regolamentato. **Art. 25 - Trattamento dei dati personali - Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 e prestazione del consenso.**

L'Organizzatore (di seguito, per brevità, la "Società") si impegna a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile.

Data, _____

I dati personali da Voi messi a disposizione, nel rispetto dei consensi al trattamento da Voi prestati, potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: (i) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva); (ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato; (iii) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale; (iv) la pubblicazione dei dati della Vostra azienda sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line); (v) l'invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionali, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e servizi a mezzo posta, Internet, telefono, email, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate e in ogni caso da tutte le Società del Gruppo Biografiese. Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei Vostri dati personali effettuato dalla Società si prega di prendere visione dell'Informativa allegata al presente contratto, da restituire debitamente sottoscritta.

Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante _____

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., dopo attenta lettura, consapevole del contenuto di ogni singola clausola prevista nel presente contratto di esposizione, dichiaro espressamente di approvare i seguenti articoli: 1 - Sede e data della manifestazione; 2 - Espositori e prodotti ammessi; 3 - Domanda di ammissione; 4 - Quota di iscrizione, assicurazione R.C.T.; anticipo; 6 - Posteggi, assegnazione, conferma di ammissione; 7 - Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto; 8 - Occupazione posteggi ed uso degli stessi; 9 - Allestimenti e insegne; 10 - Danni; 11 - Garanzia reale dei crediti; 12 - Entrata ed uscita di merci; "Buono di uscita"; sgombero posteggi; 14 - Pubblicità; 15 - Servizi; illuminazione; antincendio; 17 - Vigilanza ed assicurazione; 18 - Marchiati in azione; 19 - Ingressi orari; 20 - Divieti in generale; 20 bis - Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati; 21 - Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione; inadempimento; 22 - Forza maggiore; 23 - Forme; documenti contrattuali; reclami; 24 - Domicilio legale; art 25 - Trattamento dei dati personali - Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del regolamento (ue) n. 2016/679 e prestazione del consenso.

Foro competente.

Data, _____

Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante _____

MODULO PRIVACY OBBLIGATORIO

Da restituire firmato facente parte integrante della domanda di partecipazione

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, denominato anche General Data Protection Regulation (di seguito "GDPR"). La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Bologna Congressi S.r.l. (di seguito, anche, la "Società" o "Bologna Congressi S.r.l.") saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Società.

1. Categorie di dati trattati

Bologna Congressi S.r.l. tratterà le seguenti categorie di dati da Lei forniti:

- (I) Dati anagrafici (quali: nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);
- (II) Dati relativi alla posizione professionale;
- (III) Dati bancari e/o di pagamento.

2. Finalità del trattamento

I dati personali messi a disposizione di Bologna Congressi S.r.l. potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:

- a) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale relativo alla Sua partecipazione alla manifestazione Mediterranean Beauty, che si terrà presso la struttura fieristica Fiera del Levante Spazio 7 (di seguito la "Manifestazione"), nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva);
- b) l'adempimento di obblighi di legge cui è soggetta la Società;
- c) attività di vendita diretta di servizi analoghi a quelli da Lei acquistati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 4 del D. Lgs n. 196/2003. Sarà possibile per la Società utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite nel contesto dell'acquisto del biglietto per l'evento fieristico. Tuttavia, Lei potrà, in qualsiasi momento (inizialmente o in occasione delle successive comunicazioni) opporsi a tale trattamento anche mediante apposita richiesta al Titolare del trattamento, formulata ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 7 della presente informativa;
- d) l'elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;
- e) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale;
- f) la pubblicazione sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni anche a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);
- g) l'invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate del Bologna Congressi S.r.l..

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

4. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 2 è obbligatorio e un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe avere come possibili conseguenze:

- (I) l'impossibilità di instaurare e/o di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del rapporto contrattuale;
- (II) l'impossibilità di adempiere a tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva).

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti d), e) f) e g) del precedente articolo 2 è facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe avere come possibili conseguenze

- (III) l'impossibilità di elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
- (IV) l'impossibilità di organizzare, svolgere e/o consentire la partecipazione ad eventi e incontri anche di natura promozionale;
- (V) l'impossibilità di pubblicare i dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni anche a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);
- (VI) l'impossibilità di contattare e/o far pervenire comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi.

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

All'interno della Società potranno venire a conoscenza dei dati personali i soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, i componenti il collegio sindacale, il personale aziendale, il Responsabile della protezione dei Dati e, comunque, i Responsabili esterni, i Preposti e gli Incaricati del trattamento dei dati personali designati dalla Società nell'esercizio delle loro funzioni.

I dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti qualificati che forniscono alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente art. 2 quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate; fornitori, appaltatori, subappaltatori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che forniscono alla Società prestazioni o servizi strumentali all'instaurazione e/o allo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale con la Società (quali, ad esempio, banche e/o soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, imprese ed enti di assicurazione) e/o che provvedano (per conto della Società o autonomamente):

- (I) alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società;
- (II) all'instaurazione e/o allo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale con la Società;
- (III) all'elaborazione di ricerche statistiche e di mercato;
- (IV) all'organizzazione e allo svolgimento di eventi e manifestazioni, anche di natura promozionale;
- (V) all'invio di comunicazioni informative e/o promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi con le modalità indicate nel precedente art. 2;
- (VI) all'assistenza legale, tributaria, previdenziale, contabile, organizzativa e commerciale;
- (VII) all'attività di revisione.

I Suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all'estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ove la Società persegua eventualmente i propri interessi.

Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da Decisioni di Adeguatezza della Commissione, è effettuato in modo da fornire Garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del GDPR.

In ogni caso i Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.

6. Durata del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle medesime finalità per i quali essi sono trattati.

7. Diritti dell'interessato

La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR. Per l'esercizio di tali diritti, di seguito descritti,

La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei dati all'indirizzo email info@eventsfactoryitaly.it; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo entro 30 (trenta) giorni di tempo.

Nel dettaglio l'Interessato ha il diritto di:

- a) revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;
- b) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto "diritto all'oblio") dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- c) ottenere la portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.

8. Titolare, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Bologna Congressi S.r.l. in persona del Legale Rappresentante.

La lista aggiornata dei Responsabili del trattamento è disponibile presso i sede del Titolare e può essere richiesta inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica info@eventsfactoryitaly.it Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica info@eventsfactoryitaly.it

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. Bologna Congressi S.r.l. invita, pertanto, gli utenti che intendano conoscere le modalità di trattamento dei dati personali raccolti da Bologna Congressi S.r.l. a visitare periodicamente questa pagina.

Consenso al trattamento dei dati personali

Letta l'informativa sopra indicata, si acconsente espressamente al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate, inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all'estero per:

- a) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;

Acconsento

Non acconsento

Data e luogo _____

Firma _____

- b) consentire la nostra partecipazione ad eventi e manifestazioni anche di natura promozionale;

Acconsento

Non acconsento

Data e luogo _____

Firma _____

- c) consentire la pubblicazione dei dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);

Acconsento

Non acconsento

Data e luogo _____

Firma _____

- d) ricevere comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, nonché materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti controllate e/o collegate a Bologna Congressi S.r.l.;

Acconsento

Non acconsento

Data e luogo _____

Firma _____